

Statuto

dell'Aero-Club Lugano

I. Denominazione, sede e scopo

Art. 1

Sotto la denominazione "AeroClub Lugano" con sede ad Agno, é costituita un'associazione regionale dell'Aero-Club Svizzero che aderisce agli scopi e statuti dello stesso.

Art. 2

L'Aero-Club Lugano ha per scopo la difesa e lo sviluppo della pratica dell'aviazione in tutte le sue forme. In particolare esso si adopera per la difesa dei nostri aerodromi e del libero esercizio delle attività aeronautiche, nonché per la salvaguardia dello spazio aereo. Stimola la sicurezza del volo e la protezione dell'ambiente.

L'associazione organizza incontri con le autorità cantonali, comunali e con enti turistici cantonali e regionali, promuove manifestazioni aviatorie, concorsi per giovani, organizza contatti con altre associazioni dell'AeCS o estere.

L'associazione si prefigge, inoltre, il mantenimento dell'immobile edificato sulla particella 1'017 RDF di Agno o comunque una struttura analoga sul campo d'aviazione di Agno quale strumento fondamentale per il conseguimento degli scopi sopra indicati.

Art. 3

L'Aero Club Lugano é suddiviso in gruppi, secondo il genere specifico della loro attività ed é aperto a tutte le discipline contemplate dall'Aero Club Svizzero.

II. Membri

Art. 4

Dell'associazione fanno parte soci attivi e soci onorari.

Art. 5

I membri dei gruppi sono membri attivi dell'associazione

Art. 6

L'assemblea, su proposta del comitato direttivo, può nominare quali membri onorari persone che hanno acquisito meriti particolari nell'aviazione Svizzera, o nell'associazione stessa.

I membri onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Art. 7

Possono entrare a far parte dell'associazione in qualità di soci attivi:

- le persone che fanno richiesta scritta, appoggiata da almeno un socio, al comitato direttivo o tramite i gruppi;
- Persone giuridiche, autorità costituite ed enti di diritto pubblico.

Art. 8

I membri votanti dell'Aero-Club Lugano, così come i membri votanti dei gruppi che ne fanno parte, sono automaticamente membri attivi dell'Aero-Club Svizzero.

Art. 9

L'ammissione all'associazione comporta il riconoscimento e l'accettazione degli statuti e dei regolamenti dell'associazione stessa e dell'Aero-Club Svizzero.

III. Dimissioni, espulsioni

Art. 10

Le dimissioni devono essere inoltrate per scritto al comitato direttivo entro il 1° dicembre ed hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 11

Dopo avvertimento debitamente notificato, il comitato direttivo può decidere l'espulsione dei membri per:

- comportamento gravemente in contraddizione con gli scopi dell'associazione;
- contravvenzione alle decisioni dell'assemblea e del comitato direttivo;
- ritardo superiore ad un anno nel versamento della tassa sociale.

Contro l'espulsione é dato diritto di ricorso entro 30 giorni all'assemblea, la quale deciderà inappellabilmente.

Delle espulsioni viene data comunicazione al segretario centrale dell'AeCS.

IV. Gruppi

Art. 12

I gruppi costituiti ai sensi dell'art. 3 sono organizzati secondo un loro regolamento che deve essere approvato dal comitato direttivo.

V. Organi

Art. 13

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato direttivo;
- c) l'ufficio di revisione

Art. 14

Le decisioni degli organi dell'associazione sono valide se approvate dalla maggioranza dei voti presenti. A parità di voti decide il presidente.

Per le modifiche statutarie occorre il voto dei 2/3 dei presenti.

Art. 15

L'assemblea é l'organo supremo dell'associazione ed ha le seguenti competenze:

- a) decide ed approva l'attività dell'associazione;
- b) approva i conti annuali ed il rapporto di revisione;
- c) elegge il comitato direttivo e nomina il presidente;

- d) nomina i revisori;
- e) approva gli statuti ed i regolamenti dell'associazione;
- f) nomina i membri onorari;
- g) fissa la tassa sociale entro i limiti dell'art. 23;
- h) decide sugli oggetti che per legge o per statuto non competono ad altri organi.
- i) decide l'ammissione provvisoria o definitiva di nuovi gruppi, conformemente all'art 3 del presente statuto.

Art. 16

L'assemblea si riunisce in via di massima una volta all'anno entro il 30 di giugno.

La convocazione, con l'elenco delle trattande, deve essere diramata per scritto (in forma cartacea o per e-mail) ad ogni membro almeno 15 giorni prima.

L'assemblea straordinaria può essere convocata, osservando le stesse formalità

- a) su richiesta del comitato direttivo;
- b) su richiesta di almeno 1/5 dei soci, con domanda scritta indicante le trattande da inoltrare alla presidenza la quale dovrà darvi seguito entro 4 settimane. Tale termine é sospeso dal 5 luglio al 15 agosto e nelle settimane precedenti e successive a Natale e Pasqua.

L'assemblea é validamente costituita se é presente almeno 1/5 dei soci. Se il numero legale non fosse raggiunto, sarà convocata, 15 minuti dopo, una seconda assemblea, che delibererà qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Il comitato é eletto dall'assemblea per un periodo di 2 anni ed é rieleggibile. Esso é composto da 1 presidente e da 2 a 6 membri più 1 membro rappresentante per ogni gruppo.

Il comune di Lugano quale proprietario dell'aerodromo, ha la facoltà di designare un suo rappresentante che partecipa alle sedute del comitato in veste consultiva.

Il comitato sceglie fra i suoi membri 1 vicepresidente, 1 segretario ed 1 cassiere.

Art. 18

Il comitato direttivo dirige l'associazione ed esercita tutte le funzioni che per legge o per statuto non incombono ad altri organi. Può delegare una parte delle sue competenze.

In particolare:

- a) rappresenta l'associazione di fronte a terzi con firma del presidente e di un altro membro del comitato;
- b) approva i regolamenti dei gruppi;
- c) stipula e dirige i contratti di impiego con il personale;
- d) il comitato direttivo decide l'acquisto di beni materiali e immateriali quando l'importo cumulato non supera Sfr. 100'000.- all'anno.;
- e) aggiudica i lavori e le forniture.
- f) amministra autonomamente limitatamente all'ordinaria gestione, l'immobile edificato di proprietà dell'associazione

Art. 19

La seduta del comitato é valida se é presente almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 20

I revisori dei conti sono due e stanno in carica due anni; essi sono rieleggibili per un secondo biennio.

VI. Nomine e votazioni

Art. 21

Salvo decisione contraria dell'assemblea, le nomine avvengono a scrutinio segreto, mentre le votazioni peralzata di mano.

VII. Finanze

Art. 22

L'associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 23

La tassa sociale annua viene fissata per l'anno successivo dall'assemblea dei soci nell'ambito dell'assemblea ordinaria.

La tassa sociale annua viene incassata direttamente dal segretariato centrale dell'AeCS Lucerna e comprende:

- a) la quota annua dovuta all'AeCS Lucerna, fissata dall'assemblea dei delegati, comprensiva dell'abbonamento alla rivista ufficiale;
- b) la quota annua dovuta all'Aero-Club Lugano, fissata dall'assemblea;
- c) una tassa d'entrata per i nuovi soci.

I membri ammessi dopo il 1° novembre sono esonerati dal versamento della tassa per l'anno in corso.

- d) l'importo massimo della tassa sociale annua é fissato in frs 100.-.

Art. 24

L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 25

In caso di scioglimento, il materiale ed il patrimonio dell'associazione saranno messi a disposizione di associazioni ticinesi che perseguono attività aviatorie, in mancanza di esse, all'AeCS Lucerna, per essere destinati a scopi analoghi.

Art. 26

Il presente statuto approvato dall'assemblea generale del 17 maggio 2014, entra in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte dell'Aero-Club Svizzero Lucerna e sostituisce gli statuti precedentemente in vigore.

Agno, 17 maggio 2014

Per il comitato direttivo:

Il presidente: Paolo Cassina

Il vicepresidente: Bruno Rezzonico

Approvato dall'Aero-Club Svizzero
Lucerna,

Il Presidente centrale:

Il segretario centrale: